

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito solo "**Condizioni**") si applicano a tutte le forniture di prodotti ("**Prodotti**") ed erogazioni di servizi ("**Servizi**") effettuate ad Ammega Group B.V. e a tutte le sue controllate e società affiliate direttamente o indirettamente (ciascuna di tali entità di seguito detta, "**AMMEGA**"). Le presenti Condizioni, unitamente all'accordo tra Ammega e l'entità che fornisce i Prodotti e/o i Servizi (di seguito "**Fornitore**" e, unitamente ad AMMEGA, le "**Parti**"), in presenza di un eventuale contratto o accordo (di seguito "**Accordo**"), o unitamente all'Ordine di Acquisto (come di volta in volta modificato e integrato), sono collettivamente o singolarmente indicate nel presente documento come il "**Contratto**". La stipula di un Contratto tra entrambe le Parti equivale all'accettazione di tale Contratto, comprese le presenti Condizioni.

Il presente documento si compone di due parti: la parte A, che contiene i termini e le condizioni che si applicano in generale a tutti gli acquisti di Prodotti e Servizi effettuati da AMMEGA in tutto il mondo.

La parte B, che contiene una serie di termini e condizioni specifici per ogni paese che modificano e integrano la parte A e che si applicano rispettivamente solo nella giurisdizione di AMMEGA interessata. In caso di conflitto o discrepanza tra la Parte A e la Parte B, prevarranno le disposizioni della Parte B.

Le presenti Condizioni si applicano in via esclusiva. Condizioni diverse o contrarie non si applicheranno se non espressamente concordate per iscritto. Salvo diverso accordo tra le Parti, le presenti Condizioni regoleranno anche tutte le future transazioni tra le Parti e si applicheranno anche nel caso in cui AMMEGA accetti la consegna nonostante sia a conoscenza di condizioni diverse o contrarie.

Nel caso in cui qualsiasi disposizione del Contratto, comprese le presenti Condizioni, sia ritenuta nulla, inapplicabile o vietata dalle leggi, dai regolamenti e da altri requisiti obbligatori applicabili nei paesi di origine di AMMEGA o del Fornitore, nonché nei luoghi di produzione, consegna e uso ragionevolmente previsto dei Prodotti e dei Servizi, comprese, a titolo esemplificativo, quelle relative alla corruzione, al riciclaggio di denaro, al pagamento di tangenti, all'evasione fiscale, al controllo delle esportazioni, alla protezione dei dati e alle sanzioni economiche ("**Leggi applicabili**"), tale disposizione sarà considerata eliminata e le restanti disposizioni saranno applicate così come scritte; a condizione, tuttavia, che ove tale disposizione fosse una clausola rilevante, nel senso che le Parti non avrebbero concluso il Contratto senza di essa, la disposizione non valida sarà modificata da AMMEGA per conformarsi alla legge e riflettere, nella misura massima consentita dalla Legge Applicabile, l'intento originario delle Parti.

In caso di discrepanza tra i termini dei documenti che compongono il Contratto:

- a) i termini del Contratto (come eventualmente rivisto e integrato di volta in volta) o dell'Ordine di Acquisto (come eventualmente rivisto e integrato di volta in volta) prevarranno sulle presenti Condizioni e
- b) i termini dell'Ordine di Acquisto (come eventualmente rivisto e integrato di volta in volta) prevarranno sui termini dell'Accordo (come eventualmente rivisto e integrato di volta in volta).

Il Fornitore riconosce che AMMEGA ha il diritto di modificare le condizioni di volta in volta, per garantire la conformità alle leggi e ai regolamenti più aggiornati e alle esigenze commerciali. Tali modifiche entreranno in vigore nel momento in cui saranno pubblicate sul sito web di AMMEGA, senza alcun preavviso al Fornitore. Le condizioni sono, nella loro versione più aggiornata, disponibili su: www.ammega.com/general-conditions.

PARTE A. DISPOSIZIONI GENERALI

1. ORDINI DI ACQUISTO E CONFERMA D'ORDINE

1.1. Qualsiasi ordine di acquisto ("**Ordini di Acquisto**") diventerà vincolante solo una volta che sia stato messo per iscritto o emesso elettronicamente da un rappresentante debitamente autorizzato di AMMEGA.

1.2. L'Ordine di Acquisto si considererà accettato e parte di un Contratto stipulato nel momento in cui il Fornitore:

- a) dà seguito all'esecuzione dell'Ordine di acquisto, oppure
- b) conferma l'Ordine di Acquisto, oppure
- c) non abbia espressamente rifiutato l'Ordine di Acquisto entro 3 giorni lavorativi dalla sua ricezione.

1.3. AMMEGA si riserva il diritto di annullare in tutto o in parte un Ordine di Acquisto per convenienza, previa comunicazione scritta al Fornitore, senza alcun pagamento o ulteriore responsabilità nei confronti del Fornitore.

1.4. Il Fornitore comunicherà tempestivamente per iscritto ad AMMEGA se durante l'esecuzione del Contratto si renderà evidente la necessità o l'opportunità di scostarsi dalle specifiche originariamente concordate. AMMEGA comunicherà tempestivamente per iscritto al Fornitore se e quali modifiche accetta e che saranno apportate all'Ordine di Acquisto originale. Ove ciò dovesse comportare una modifica dei costi sostenuti dal Fornitore in conseguenza dell'esecuzione del Contratto, sia AMMEGA che il Fornitore avranno il diritto di richiedere l'adeguamento dei prezzi concordati.

1.5. Qualsiasi scostamento nella conferma d'ordine dall'Ordine di Acquisto ricevuto sarà considerato concordato e vincolante solo quando espressamente confermato per iscritto o per via elettronica da AMMEGA. La stessa procedura si applicherà ad eventuali successive modifiche del Contratto.

2. CONSEGNA DEI PRODOTTI

2.1. La consegna dei Prodotti avverrà in conformità alle istruzioni espresse e/o alle condizioni di spedizione stabilite nel Contratto. Se il Contratto non contiene termini di spedizione espliciti, la consegna avverrà secondo gli Incoterms® 2020 della ICC, [DDP, "Delivered Duty Paid"] al luogo di consegna identificato nel Contratto. Il Fornitore dovrà fornire a proprie spese tutti i documenti e le informazioni necessarie e accettabili per AMMEGA per le formalità doganali, lo sdoganamento e il privilegio dei dazi nel luogo o nel porto di destinazione, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) i codici doganali completi, la certificazione di origine e i relativi certificati, tutte le marcature e la documentazione di sicurezza richieste, nonché tutte le istruzioni per l'uso, il funzionamento, la manutenzione e la cura dei Prodotti. Il Fornitore dovrà fornire tutta la documentazione relativa ai Prodotti in inglese, nonché nella lingua locale in cui il Prodotto sarà consegnato e/o utilizzato. Il Fornitore deve inoltre fornire

una bolla di consegna contenente il numero di Contratto o di Ordine di Acquisto, i dettagli della consegna, il numero di colli corrispondenti o di merci sfuse, nonché il peso e le misure.

2.2. La consegna tempestiva di Prodotti conformi è essenziale per le operazioni commerciali di AMMEGA ed è stata considerata condizione essenziale per la stipula del Contratto. Il Fornitore informerà immediatamente AMMEGA di tutti i rischi di ritardo e delle misure adottate per ridurre al minimo tali rischi. Il Fornitore dovrà, a proprie spese, adottare tutte le misure commercialmente ragionevoli al fine di ridurre al minimo qualsiasi ritardo o carenza nella consegna.

2.3. Consegne anticipate, parziali o in eccesso devono essere preventivamente concordate per iscritto con AMMEGA. Salvo autorizzazione preventiva e scritta di AMMEGA, AMMEGA si riserva il diritto di rifiutare consegne anticipate, parziali o in eccesso.

2.4. Il Fornitore fornirà i Prodotti in imballaggi tali da proteggere adeguatamente i Prodotti durante il trasporto e lo stoccaggio. Se non diversamente indicato nel Contratto, il prezzo dei Prodotti comprende i costi di tutti gli imballaggi non restituibili.

2.5. Il trasferimento della proprietà dei Prodotti ad AMMEGA diventa effettivo non appena il rischio viene trasferito ad AMMEGA in conformità all'Incoterm® 2020 concordato, in assenza del quale la proprietà e il rischio dei Prodotti vengono trasferiti alla consegna ad AMMEGA dei Prodotti nel luogo di consegna concordato.

3. CONSEGNA DEI SERVIZI

3.1. I Servizi saranno forniti nel luogo di consegna identificato nel Contratto.

3.2. Il Fornitore dovrà rispettare tutte le date di esecuzione dei Servizi specificate nel Contratto o notificate per iscritto al Fornitore da AMMEGA. Il tempo costituisce un elemento essenziale del Contratto.

3.3. Nel fornire i Servizi, il Fornitore dovrà

- cooperare con AMMEGA in tutte le questioni relative ai Servizi e rispettare tutte le istruzioni di AMMEGA,
- eseguire i Servizi con la massima cura, abilità e diligenza in conformità con le migliori pratiche del settore, della professione o del commercio del Fornitore,
- utilizzare personale adeguatamente qualificato ed esperto per l'esecuzione dei compiti loro assegnati, e in numero sufficiente a garantire l'adempimento degli obblighi del Fornitore in conformità al Contratto,
- sostituire il personale che, secondo la ragionevole opinione di AMMEGA, non è all'altezza degli standard,
- garantire che i Servizi siano conformi a tutte le specifiche stabilite nel Contratto e che i Servizi siano adatti a qualsiasi scopo espressamente o implicitamente reso noto al Fornitore da AMMEGA,
- fornire tutte le attrezzature, gli strumenti e i veicoli e tutti gli altri elementi necessari per fornire e utilizzare i Servizi,
- utilizzare beni, materiali, standard e tecniche della migliore qualità e - se i prodotti finali ("Prodotti finali") derivano da Servizi - garantire che gli stessi siano privi di difetti di lavorazione, installazione e progettazione,
- ottenere e mantenere in ogni momento tutte le licenze e i consensi necessari e rispettare tutte le Leggi e i regolamenti applicabili;
- garantire che i Servizi e i Prodotti finali non violino alcun diritto di terzi (inclusi, per chiarezza, i diritti di proprietà intellettuale),
- se il software fa parte dei Servizi, assicurarsi che tutte le licenze necessarie siano incluse e siano completamente pagate e che non siano dovuti costi aggiuntivi e che tali licenze siano valide per tutto il periodo in cui AMMEGA

può usufruire dei Servizi.

k) essere l'unico responsabile del proprio personale e indennizzare AMMEGA e mallevare AMMEGA da qualsiasi rivendicazione che tale personale possa avere nei confronti di AMMEGA (salvo che e nella misura in cui la rivendicazione sia causata da un ambiente di lavoro non sicuro di cui AMMEGA è responsabile).

3.4. La proprietà dei Servizi si trasferisce ad AMMEGA al completamento dei Servizi stessi.

3.5. **Accettazione di Prodotti o Servizi.** L'ispezione, l'uso o il pagamento dei Prodotti o dei Servizi consegnati non costituiscono accettazione degli stessi. AMMEGA può rifiutare qualsiasi Prodotto e/o Servizio che risulti difettoso o non conforme alle garanzie del Fornitore, e può rivendicare qualsiasi diritto e rimedio disponibile in conseguenza di tale difettosità o non conformità.

3.6. L'accettazione o l'ispezione da parte di AMMEGA non esonera il Fornitore da nessuno dei suoi obblighi o garanzie.

4. PREZZO E PAGAMENTO

4.1. Il prezzo, come specificato nel Contratto, sarà l'intero pagamento che AMMEGA è tenuta a corrispondere al Fornitore per i Prodotti o i Servizi, e comprenderà tutti i costi connessi alla produzione e alla consegna, compresi gli onorari, le imposte dirette o indirette, l'assicurazione sul trasporto e tutti i dazi e le tasse.

4.2. A scanso di equivoci, il prezzo è fisso e non soggetto ad alcuna revisione dopo la conferma dell'Ordine di Acquisto (come eventualmente modificato o integrato) o la conclusione del Contratto.

4.3. Ogni fattura dovrà riportare ben visibile almeno: titolo (es. Fattura o Nota di credito); ragione sociale, sede legale, indirizzo e partita IVA o altro codice fiscale del Fornitore; ragione sociale e indirizzo di AMMEGA (come indicato nell'ordine di AMMEGA); numero dell'Accordo o dell'Ordine di Acquisto di AMMEGA o, in mancanza di tale numero, un'altra designazione che identifichi l'Accordo o l'Ordine di Acquisto; numero e data della fattura; importo fatturato al netto e al lordo delle imposte; valuta; descrizione e quantità dei Prodotti o dei Servizi, con la spiegazione degli addebiti; indirizzo di consegna; numero del conto bancario. Ogni fattura deve essere inviata all'indirizzo di fatturazione fornito da AMMEGA.

Su richiesta, il Fornitore accetta di presentare le fatture in formato PDF o mediante altri mezzi elettronici approvati e/o notificati da AMMEGA.

4.4. Non sono consentite fatture pre-datate rispetto alla data di consegna (fornitura di Prodotti) o di accettazione (erogazione di Servizi).

Elementi di base per l'emissione di una fattura sono:

- la consegna dei Prodotti al luogo di consegna identificato nel Contratto (Prodotti),
- l'accettazione dei Servizi da parte di AMMEGA (Servizi).

4.5. Salvo diverso accordo esplicito, le condizioni di pagamento sono di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte di AMMEGA per i fornitori nazionali e di 90 giorni per i fornitori esteri.

Nel caso in cui la legge applicabile richieda un periodo di pagamento di durata inferiore, i termini di pagamento saranno il periodo massimo consentito dalla legge applicabile.

4.6. Tutti i pagamenti si considereranno puntuali quando effettuati dalla banca di AMMEGA entro tale termine.

5. PROPRIETÀ DI AMMEGA

5.1. AMMEGA è e rimarrà l'unica proprietaria di tutti gli strumenti, le attrezzature, i campioni, i documenti, i materiali o altri beni forniti o resi accessibili al Fornitore da o per conto di AMMEGA e/o specificamente pagati da AMMEGA in relazione alla fornitura di Prodotti o Servizi da parte del Fornitore ("**Proprietà di AMMEGA**").

5.2. Tutti i beni di AMMEGA saranno protetti da perdite, danni o gravami durante la custodia del Fornitore; saranno utilizzati esclusivamente a beneficio di AMMEGA nella fornitura di Prodotti o Servizi e in conformità con tutte le avvertenze, le istruzioni d'uso e le Leggi applicabili; non saranno copiati, riprodotti o forniti a terzi senza il previo consenso scritto di AMMEGA; e saranno restituiti alla prima richiesta di AMMEGA nelle stesse condizioni generali in cui sono stati originariamente ricevuti dal Fornitore, al netto della ragionevole usura.

5.3. Il Fornitore sarà responsabile di tutte le spese sostenute in relazione all'uso e alla manutenzione ordinaria e straordinaria della Proprietà di AMMEGA, compresa qualsiasi perdita o danno ad essa, mentre tale Proprietà di AMMEGA è sotto la custodia o il controllo del Fornitore.

6. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

6.1. Per "**Proprietà Intellettuale Preesistente**" si intende qualsiasi bene, inclusi strumenti, database, know-how, progetti, specifiche, invenzioni, formule, software, informazioni, dati, processi o metodi, algoritmi, caratteri tipografici, documentazione, file, loghi, marchi, slogan, nomi di dominio, illustrazioni, musica, video o immagini, protetti o meno da qualsiasi Diritto di Proprietà Intellettuale, creati o posseduti da una delle Parti e/o dai suoi licenziatari terzi prima o al di fuori dell'ambito del Contratto senza l'utilizzo di alcun Diritto di Proprietà Intellettuale dell'altra Parte.

Per "**Diritti di Proprietà Intellettuale**" si intendono tutti i diritti di proprietà intellettuale, compresi (senza limitazioni implicite) i brevetti, i diritti di richiedere brevetti, i diritti di invenzione, i diritti d'autore e tutte le relative applicazioni e registrazioni, i marchi di fabbrica, i nomi commerciali, le denominazioni commerciali, i marchi di servizio e i nomi di dominio, i diritti di avviamento, gli schemi, i modelli industriali, le invenzioni, il know-how, i segreti commerciali, i diritti di sfondo e di primo piano, i programmi di software per computer e il diritto di intentare una causa per contraffazione, diritti su disegni e modelli, diritti su banche dati, diritti di utilizzare e proteggere la riservatezza di informazioni confidenziali e tutte le altre informazioni proprietarie immateriali, in ogni caso, che siano registrate, brevettabili o proteggibili e comprese tutte le domande e i diritti di richiedere e ottenere rinnovi o estensioni di tali diritti e i diritti di rivendicare la priorità di tali diritti e tutti i diritti o le forme di protezione simili o equivalenti che esistono o esisteranno ora o in futuro in qualsiasi parte del mondo.

Per "**Prodotto del Lavoro**" si intende ogni e qualsiasi prodotto creato (in qualsiasi forma), inclusi documenti, materiali, contenuti, specifiche, invenzioni, miglioramenti, modifiche, miglioramenti, derivati, processi, metodologie, formule, progetti, disegni, informazioni, dati, database, opere d'autore, codice sorgente e forma binaria di software (e qualsiasi opera derivata, aggiornamenti, upgrade o nuove release dello stesso), su cui esiste o può essere acquisito o rivendicato qualsiasi diritto di proprietà, e che sono sviluppati, scoperti, inventati, creati o messi in pratica per la prima volta dal Fornitore, da solo o congiuntamente ad AMMEGA, nel corso della fornitura dei Prodotti o dei Servizi ai sensi del Contratto; a condizione, tuttavia, che il Prodotto di lavoro non includa la Proprietà intellettuale

preesistente del Fornitore o di terzi.

6.2. Salvo diverso accordo scritto, ciascuna Parte manterrà tutti i diritti, i titoli e gli interessi relativi alla rispettiva Proprietà Intellettuale Preesistente.

Qualsiasi Proprietà Intellettuale Preesistente fornita da AMMEGA sarà utilizzata dal Fornitore solo a beneficio di AMMEGA e solo in relazione all'esecuzione del Contratto.

Il Fornitore cesserà qualsiasi uso della Proprietà Intellettuale Preesistente di AMMEGA e restituirà o distruggerà i materiali, i documenti, i disegni, le registrazioni e i dati elettronici pertinenti, ecc. al termine del Contratto, sia per scadenza o risoluzione, sia su richiesta di AMMEGA.

6.3. Tutti i diritti, i titoli e gli interessi, compresi i Diritti di Proprietà Intellettuale, relativi a tutti i Prodotti del Lavoro saranno conferiti ad AMMEGA così come sono stati creati, senza alcuna restrizione, liberi e privi di gravami, per l'uso e lo sfruttamento diretto o indiretto da parte di AMMEGA come ritiene opportuno a sua esclusiva discrezione. AMMEGA conserva i diritti esclusivi di ottenere, detenere e rinnovare, a proprio nome, qualsiasi Diritto di Proprietà Intellettuale nel o sul Prodotto di Lavoro. Nella misura in cui i Diritti di Proprietà Intellettuale non saranno automaticamente acquisiti da AMMEGA, il Fornitore cede ad AMMEGA tutti i suoi diritti, titoli e interessi nei Diritti di Proprietà Intellettuale. Il Fornitore intraprenderà tutte le azioni ragionevolmente richieste ed produrrà tutti i documenti ragionevolmente richiesti per assistere AMMEGA nel richiedere, perseguire, registrare, mantenere, perfezionare, registrare o far valere i propri diritti su qualsiasi Prodotto del Lavoro e sui Diritti di Proprietà Intellettuale in esso contenuti.

6.4. Il Fornitore accetta di collaborare con AMMEGA e di assisterla, a spese di AMMEGA, al fine di esportare o trasferire qualsiasi parte del Prodotto del Lavoro in qualsiasi altro paese. Il Fornitore adotterà tutte le misure commercialmente ragionevoli necessarie per proteggere la riservatezza di tutti i Prodotti del lavoro.

6.5. Nella misura in cui i Prodotti o i Servizi contengono o si basano sulla Proprietà Intellettuale Preesistente del Fornitore, il Fornitore garantirà, includendo costo nel prezzo dei Prodotti o dei Servizi, che AMMEGA riceva una licenza non esclusiva, non cedibile, a livello mondiale, per l'accesso e l'utilizzo della Proprietà Intellettuale Preesistente del Fornitore ai fini dell'utilizzo, del funzionamento o della manutenzione dei Prodotti o dei Servizi e per la durata massima della protezione legale ad essa applicabile

7. DICHIARAZIONI E GARANZIE

7.1. Il Fornitore garantisce che tutti i Prodotti o Servizi:

- a) sono prodotti nuovi di fabbrica
- b) sono conformi alle specifiche funzionali e/o tecniche, ai disegni, ai campioni, facenti parte del Contratto e in esso incorporati,
- c) sono di qualità commerciabile e privi di difetti, carenze e non conformità nella progettazione, nei materiali e nella fabbricazione;
- d) sono conformi allo stato dell'arte per tali prodotti e alla sostenibilità per gli scopi contemplati nel Contratto o nella relativa conferma d'ordine;
- e) sono conformi alle leggi del Paese in cui vengono prodotti, venduti e/o utilizzati,
- f) sono uguali ai campioni o ai modelli o a qualsiasi certificato o analisi o conformità fornito o concesso da una delle parti;
- g) sono idonei allo scopo per il quale sono stati acquistati da AMMEGA e per il quale AMMEGA intende utilizzarli;
- h) sono stati adeguatamente ispezionati e collaudati durante il processo di produzione e prima della

consegna al fine di garantire la conformità con quanto concordato e i risultati di tali ispezioni e test saranno forniti su richiesta ad AMMEGA e,

- i) se del caso, sono corredati di istruzioni per l'uso complete;
- j) sono liberi e privi di qualsiasi vincolo, pretesa o gravame.

7.2. Il periodo di garanzia durante il quale si applicano le garanzie di cui sopra sarà il più lungo tra:

- (i) due anni a partire dalla data in cui AMMEGA accetta i Prodotti o i Servizi; (ii) la durata del periodo di garanzia esteso da AMMEGA al suo cliente in relazione al prodotto in cui i Prodotti sono stati incorporati; o (iii) il periodo di garanzia offerto dal produttore di apparecchiature originali ("OEM") agli utenti finali dei prodotti in cui i Prodotti sono incorporati.

7.3. Inoltre, il Fornitore dichiara e garantisce ad AMMEGA che qualsiasi Prodotto o qualsiasi uso dei Prodotti non viola alcun diritto di proprietà intellettuale appartenente a terzi e che il Fornitore possiede o ha i diritti necessari, compresi i diritti di proprietà intellettuale, per adempiere ai propri obblighi ai sensi delle presenti Condizioni.

7.4. Ulteriormente, il Fornitore accetta e garantisce espressamente che:

- a) rispetterà in ogni momento tutte le Leggi applicabili,
- b) se e quando applicabile, i Prodotti e il loro imballaggio sono conformi a tutti i requisiti del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (CE) n. 1907/2006 ("REACH") e, se e quando applicabile, del Regolamento europeo (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ("CLP"). Qualsiasi sostanza contenuta nei Prodotti e nel loro imballaggio dovrà essere registrata per l'uso o gli usi identificati da AMMEGA. Il Fornitore fornirà le informazioni pertinenti ai sensi del REACH o del CLP per qualsiasi sostanza chimica contenuta nei Prodotti, comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni fornite nella relativa scheda di sicurezza e in qualsiasi altro documento materiale analogo. Laddove i Prodotti siano articoli ai sensi del REACH e immessi nel mercato dell'Unione Europea, il Fornitore si impegna a informare per iscritto AMMEGA dell'eventuale presenza nei Prodotti e nel loro imballaggio di sostanze estremamente problematiche ("SVHC") non appena tali SVHC siano incluse nella "Candidate List" ai sensi del REACH (List of SVHC Candidates for Authorization), al di sopra dello 0,1% in peso per ogni singolo componente del Prodotto e fornisce ad AMMEGA il certificato SVHC debitamente compilato e altra documentazione che dimostri la conformità a questa e ad altre leggi applicabili comparabili, come richiesto da tali leggi applicabili,
- c) ha ottenuto e manterrà, a proprie spese, tutti i permessi, le licenze e le autorizzazioni necessarie per adempiere ai propri impegni ai sensi del Contratto;
- d) assegnerà personale in possesso delle qualifiche, dell'esperienza, della formazione e delle competenze necessarie per svolgere i compiti assegnati e che abbia familiarità con i requisiti del Contratto;
- e) ha ricevuto tutte le informazioni pertinenti da AMMEGA, ha avuto l'opportunità di porre tutte le domande necessarie nel contesto del Contratto e ha ricevuto risposte adeguate e pienamente soddisfacenti;
- f) rispetterà le norme di sicurezza, igiene e salute e le procedure e politiche interne definite per il sito di AMMEGA in cui si svolgono le attività relative alla fornitura di Prodotti o Servizi.
- g) Il Fornitore si impegna a rispettare (i) il Codice di

Condotta, (ii) la Politica anti-corruzione, (iii) la Legge sulla schiavitù moderna, (iv) la Politica di approvvigionamento responsabile, (v) la Politica SpeakUp, (vi) la Politica sul conflitto di interessi, (vii) la Politica antitrust, (viii) la Politica sui diritti umani, (ix) la Politica sulle sanzioni, (x) la Politica sulla protezione dei dati, (xi) la Dichiarazione sui minerali di conflitto nella loro versione più aggiornata, disponibile su: www.ammega.com/policies.

7.5. Nel caso in cui il Fornitore violi una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie di cui al punto 7, il Fornitore terrà indenne e indennizzerà completamente AMMEGA e farà in modo che AMMEGA si trovi in ogni caso nella stessa situazione in cui si sarebbe trovata se l'Ordine di Acquisto confermato fosse stato adempiuto in conformità al suo contenuto.

8. RITARDI. DIFETTI

8.1. Nel caso in cui una consegna sia ritardata, o nel caso in cui il Fornitore preveda di non essere in grado di consegnare i Prodotti o i Servizi alla data di consegna concordata, il Fornitore dovrà immediatamente notificare AMMEGA, indicando il motivo del ritardo. Tale notifica non solleva il Fornitore dall'obbligo di consegnare puntualmente.

8.2. **Notifica dei difetti.** Qualsiasi Prodotto o Servizio che non sia conforme alle Leggi applicabili o alle specifiche concordate, comprese le specifiche funzionali o tecniche, sarà definito "Difettoso" e avrà "Difetti". AMMEGA avrà un tempo ragionevole per rivedere e/o ispezionare tutti i Prodotti o Servizi per accertare la conformità alle specifiche concordate e alle Leggi applicabili. Al momento del ricevimento dei Prodotti, AMMEGA si limiterà ad ispezionare i Prodotti per individuare difetti evidenti, quali danni da trasporto e discrepanze nell'identità e nella quantità della consegna, e AMMEGA notificherà al Fornitore tali difetti senza indebito ritardo. AMMEGA comunicherà gli altri difetti riscontrati senza indebito ritardo al momento della loro scoperta. AMMEGA non avrà ulteriori obblighi di ispezione e di notifica dei difetti.

8.3. Se il Fornitore consegna Prodotti Difettosi o non consegna i Prodotti nei tempi previsti, AMMEGA avrà, a sua scelta, il diritto di: (i) risolvere il Contratto in tutto o in parte; (ii) trattenere qualsiasi pagamento dovuto ai sensi del Contratto fino a quando i Prodotti difettosi non siano stati sostituiti o riparati o tutte le quantità ritardate non siano state interamente consegnate; (iii) rifiutare i Prodotti difettosi o ritardati e restituirli al Fornitore a rischio e spese del Fornitore stesso; (iv) richiedere al Fornitore di riparare o sostituire i Prodotti difettosi a propri costi e spese, o di fornire un rimborso completo del prezzo dei Prodotti difettosi (se pagato); (v) rifiutare di accettare qualsiasi successiva consegna di Prodotti che il Fornitore tenti di effettuare; (vi) recuperare dal Fornitore qualsiasi costo sostenuto da AMMEGA per ottenere beni sostitutivi da terzi; (vii) richiedere il risarcimento di qualsiasi altro costo, perdita o spesa sostenuta da AMMEGA che sia in qualche modo attribuibile all'inadempimento del Fornitore ai sensi del Contratto.

8.4. Se il Fornitore eroga Servizi difettosi o non completa i Servizi nei tempi previsti, AMMEGA avrà, a sua scelta, il diritto di: (i) risolvere il Contratto in tutto o in parte; (ii) trattenere qualsiasi pagamento dovuto ai sensi del Contratto fino a quando il Fornitore non fornisca i Servizi in conformità con il Contratto; (iii) richiedere al Fornitore di fornire i Servizi in conformità con il Contratto; (iv) recuperare dal Fornitore qualsiasi costo sostenuto da AMMEGA nell'esternalizzare i Servizi a terzi (esecuzione vicaria); (v) richiedere il risarcimento dei danni per qualsiasi altro costo, perdita o spesa sostenuta da AMMEGA che sia in qualche modo attribuibile al mancato adempimento da parte del Fornitore dei propri obblighi ai

sensi del Contratto.

8.5. Nonostante e in aggiunta a quanto sopra, se il Fornitore non riesce a consegnare i Prodotti o i Servizi nei tempi previsti, il Fornitore dovrà, in ogni caso, pagare ad AMMEGA un danno da ritardo pari al 2% del valore totale del Contratto in questione per ogni settimana di ritardo iniziata, fino ad un massimo del 10% del valore totale del Contratto, fatto salvo il diritto di AMMEGA al risarcimento di qualsiasi ulteriore danno subito. AMMEGA potrà dedurre i danni da ritardo dal compenso dovuto al Fornitore ai sensi del Contratto. AMMEGA avrà facoltà di dedurre i danni da ritardo dal compenso dovuto al Fornitore ai sensi del Contratto. Se tali danni da ritardo non sono sufficienti a compensare le perdite che AMMEGA ha subito da o in relazione a tale inadempimento (inclusi, senza limitazione, i danni da ritardo o gli indennizzi che AMMEGA deve pagare ai propri clienti o a terzi), il Fornitore pagherà ulteriormente ad AMMEGA la differenza tra i danni da ritardo e le suddette perdite, e tutti questi rimedi non pregiudicheranno i diritti e i rimedi concessi ad AMMEGA ai sensi delle presenti Condizioni o delle Leggi applicabili.

8.6. L'obbligo del Fornitore di consegnare i Prodotti o i Servizi e il diritto di AMMEGA di richiedere al Fornitore un risarcimento per le spese connesse alla consegna ritardata o difettosa non saranno in alcun modo pregiudicati dal pagamento dei danni da ritardo ai sensi della presente Sezione 8.

9. RESPONSABILITÀ. INDENNIZZO

9.1. Il Fornitore sarà responsabile di tutti i danni subiti e/o causati ad AMMEGA, ai suoi dipendenti e/o a terzi (compresi i clienti di Ammega) a causa del Fornitore, dei suoi dipendenti, agenti e/o rappresentanti.

9.2. Il Fornitore indennizzerà, difenderà e terrà indenne AMMEGA, i contraenti, i direttori, gli agenti, i dipendenti, i successori e gli assegnatari da e contro tutte le perdite, le spese (comprese tutte le ragionevoli spese legali e gli onorari degli avvocati), le responsabilità, le richieste di risarcimento (comprese le richieste di risarcimento da parte di terzi) e i danni che AMMEGA potrebbe incorrere o subire derivanti da o in relazione alla negligenza grave o al dolo del Fornitore, del personale del Fornitore e dei suoi affiliati.

9.3. Il Fornitore indennizzerà, difenderà e manterrà indenne AMMEGA, i suoi funzionari, dipendenti, agenti, successori, cessionari, clienti e utenti dei suoi prodotti da e contro qualsiasi perdita, spesa, danno, reclamo, azione legale e responsabilità (inclusi, senza limitazioni, spese di richiamo, riparazione e sostituzione e altri danni incidentali e consequenziali, danni liquidati e penali contrattuali, spese processuali, onorari di avvocati e altri professionisti, azioni o responsabilità imposte dal governo) derivanti da o relativi a: (i) una violazione effettiva o presunta di qualsiasi garanzia espressa o implicita in relazione ai Prodotti o ai Servizi; (ii) una violazione effettiva o presunta di qualsiasi termine contenuto nel Contratto, comprese le presenti Condizioni; (iii) qualsiasi illecito civile, negligenza o altre richieste di risarcimento basate in tutto o in parte su un difetto effettivo o presunto dei Prodotti o dei Servizi, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le lesioni personali o i danni alla proprietà; o (iv) una violazione effettiva o presunta delle leggi applicabili in materia di responsabilità del prodotto basata su tali difetti nei prodotti di AMMEGA che sono ragionevolmente attribuibili ai Prodotti.

9.4. Il Fornitore indennizzerà e difenderà AMMEGA da e contro tutte le perdite, i danni e le spese sostenute a seguito di qualsiasi reclamo secondo cui i Prodotti o i Servizi, o qualsiasi loro componente, violano, si appropriano indebitamente o contribuiscono alla violazione o all'appropriazione indebita di qualsiasi diritto di proprietà

di terzi. Inoltre, il Fornitore sostituirà qualsiasi Prodotto o Servizio in violazione con Prodotti o Servizi sostitutivi non in violazione che siano conformi al Contratto o procurerà la licenza necessaria ad AMMEGA per ricevere i pieni benefici previsti dal Contratto dei Prodotti o dei Servizi.

9.5. Il Fornitore sarà assicurato per un importo ragionevole, ma mai inferiore al valore dei Prodotti e dei Servizi che fornisce ai sensi del Contratto, contro tutti i rischi derivanti dalla responsabilità del prodotto, compresi i rischi di ritiro, e dovrà, su richiesta, dimostrare tale assicurazione ad AMMEGA presentando il proprio certificato assicurativo.

10. RISERVATEZZA E PUBBLICITÀ

10.1. Ciascuna parte si impegna a trattare come riservate tutte le informazioni ("**Informazioni Riservate**") ricevute dall'altra parte usando, per evitare la divulgazione a terzi, lo stesso grado di cura che adotterebbe per evitare la divulgazione, la pubblicazione o la diffusione delle proprie Informazioni riservate.

I doveri e gli obblighi di mantenere segrete e sicure le Informazioni riservate vincoleranno le Parti per tutta la durata del Contratto e avranno validità oltre la scadenza o la risoluzione del Contratto tra il Fornitore e AMMEGA per un periodo di cinque (5) anni, o per cinque (5) anni dall'ultimo contatto commerciale (ad esempio, ordine di acquisto, fattura) tra le Parti.

10.2. Le informazioni riservate comprendono tutti i disegni, i documenti tecnici o altre informazioni tecniche relative ai Prodotti o ai Servizi, alla loro produzione e/o ad AMMEGA, presentati da AMMEGA al Fornitore, prima o dopo un ordine. Tali informazioni o materiali rimarranno di proprietà di AMMEGA e non potranno, senza il consenso scritto di AMMEGA, essere utilizzati per scopi diversi da quelli per cui sono stati forniti, copiati, riprodotti, trasmessi o comunicati a terzi.

10.3. Le informazioni riservate non comprendono le informazioni che: (a) sono o diventano generalmente disponibili per l'altra parte se non a causa della violazione del presente Accordo da parte di quest'ultima; (b) diventano legittimamente conosciute dall'altra parte da una terza parte che non ha l'obbligo di mantenere la riservatezza di tali informazioni; o (c) l'altra parte può dimostrare di possedere prima di ricevere le informazioni riservate.

10.4. Il Destinatario dovrà: (i) limitare l'accesso, il possesso, la conoscenza e l'uso delle Informazioni Riservate ai propri dipendenti, ai dipendenti dell'Affiliata, ai subappaltatori o agli agenti che sono direttamente coinvolti nell'esecuzione del Contratto e solo nella misura in cui tali Informazioni Riservate sono necessarie per svolgere la loro missione relativa al Contratto; (ii) garantire che qualsiasi persona a cui vengono divulgate le Informazioni riservate sia vincolata da obblighi di riservatezza e segretezza almeno altrettanto rigorosi quanto quelli contenuti nel presente documento; e (iii) essere pienamente responsabile di qualsiasi divulgazione non autorizzata di Informazioni riservate da parte di qualsiasi persona a cui vengono divulgate le Informazioni riservate come se tale divulgazione o violazione fosse propria del Destinatario. Nel caso in cui al Destinatario venga richiesto o imposto dalla legge, da un regolamento, da un'autorità di vigilanza o da un altro ordine giudiziario o governativo applicabile di divulgare informazioni riservate, il Destinatario fornirà ad AMMEGA una tempestiva comunicazione scritta di tale richiesta, in modo che AMMEGA possa richiedere un ordine di protezione appropriato.

10.5. Qualora un ordine comporti il trattamento di dati personali (inclusi i file di log) per i quali AMMEGA è titolare del trattamento (come tale termine è definito nella

legislazione UE o nazionale di volta in volta vigente), il Fornitore si impegna (i) a non utilizzare tali dati personali per scopi diversi da quelli dell'Ordine di Acquisto e (ii) a non rivelarli a terzi senza il preventivo consenso scritto di AMMEGA (iii) si impegna a trattarli nel pieno rispetto del GDPR (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016. Il Fornitore si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali, che tratta in base all'ordine.

10.6. Il Fornitore non pubblicizzerà o pubblicherà a terzi in alcun modo il fatto che il Fornitore ha stipulato un contratto per la fornitura di Prodotti o Servizi di AMMEGA coperti dal Contratto o qualsiasi condizione del Contratto (compresi i prezzi), né utilizzerà marchi, loghi, fotografie, video, qualsiasi altro nome commerciale di AMMEGA sui media digitali (collettivamente, i **"Materiali"**) in qualsiasi comunicato stampa, materiale pubblicitario o promozionale, senza la previa approvazione scritta di AMMEGA.

10.7. Il Fornitore, quando utilizza il logo o i marchi AMMEGA, (a) si atterrà a tutte le linee guida fornite, oralmente o per iscritto, di volta in volta da AMMEGA, e (b) sottoporrà all'approvazione scritta di AMMEGA tutti i materiali pubblicitari, promozionali e di comunicazione contenenti qualsiasi Materiale. Il Fornitore si impegna inoltre a non registrare o sfruttare marchi, nomi commerciali, marchi di servizio, loghi, nomi di dominio o simili che siano identici o confondibili con il logo di AMMEGA.

10.8. Il Fornitore non modificherà, altererà o distribuirà a terzi alcun Materiale (o parte di esso) senza il preventivo consenso scritto di AMMEGA. Il Fornitore si impegna a utilizzare i Materiali solo in relazione ai Prodotti e ai Servizi.

10.9. In caso di risoluzione del Contratto, indipendentemente dal motivo, il Fornitore dovrà prontamente e definitivamente cessare di utilizzare i Materiali e restituire ad AMMEGA o distruggere, in conformità alle istruzioni scritte di AMMEGA, tutti i Materiali.

11. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

Il Fornitore sarà responsabile del mantenimento della sicurezza delle sue reti, dei suoi centri dati, dei suoi sistemi e di qualsiasi mezzo utilizzato per procurare o fornire i Prodotti o i Servizi in conformità a tutte le Leggi applicabili e della messa in atto di tutte le misure ragionevolmente necessarie per prevenire problemi di sicurezza, tra cui una violazione della sicurezza dei dati o altri accessi non autorizzati, la trasmissione di codice maligno o l'interruzione dell'attività.

12. FORZA MAGGIORE

12.1. Ai fini della presente Sezione 12, per **"Forza maggiore"** si intende un evento o una circostanza (o i suoi effetti) non esistente alla data del Contratto, imprevedibile, non ragionevolmente evitabile, al di là del ragionevole controllo e al di fuori della volontà della Parte interessata (come di seguito definita), che non sia dovuto a colpa, negligenza o violazione del Contratto da parte della Parte interessata e che impedisca l'adempimento, in tutto o in parte, degli obblighi contrattuali della Parte interessata. Gli eventi di forza maggiore possono, nella misura in cui la definizione precedente è soddisfatta, includere: (i) guerra civile o estera, (ii) sommosse, (iii) sciopero, (iv) interruzione del lavoro, (v) incendio, (vi) danni tremendi causati dall'acqua, (vii) decisioni governative, (viii) emanazione o attuazione di regolamenti o leggi, ordine del tribunale o qualsiasi altra restrizione non prevedibile, (ix) guerra commerciale, (x) esplosione, (xi) disastri naturali e (xii) malattie epidemiche o pandemiche. A scanso di

equivoci, quello che precede è un elenco non esaustivo di potenziali eventi di Forza Maggiore ai sensi della definizione di cui sopra.

12.2. Se un evento di Forza Maggiore impedisce a una Parte (**"Parte interessata"**) l'adempimento di uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del Contratto, la Parte Interessata sarà esonerata dall'adempimento e da qualsiasi responsabilità per il mancato adempimento di tali obblighi, per tutto il tempo e nella misura in cui l'evento di Forza Maggiore rimane inevitabile e al di fuori del controllo della Parte interessata e gli effetti dell'evento di Forza Maggiore non possono essere mitigati da misure commercialmente ragionevoli.

12.3. La Parte interessata informerà l'altra Parte per iscritto (via e-mail con conferma di ricezione o con qualsiasi altro mezzo appropriato), entro un periodo di tempo commercialmente ragionevole dopo il verificarsi o l'inizio dell'evento di Forza Maggiore, delle circostanze specifiche che impediscono alla Parte interessata di adempiere ai sensi del Contratto, insieme alle misure che si stanno adottando per mitigare l'impatto dell'evento di Forza Maggiore e, se possibile, la durata prevista della sospensione dell'esecuzione dei propri obblighi contrattuali. Il verificarsi di un evento di Forza Maggiore non esonera o libera in altro modo il Fornitore dall'obbligo di attuare i propri piani di ripristino in caso di disastro.

12.4. Se l'evento di forza maggiore si protrae per più di novanta (90) giorni consecutivi dalla data dell'avviso e impedisce alla Parte colpita di adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto durante tale periodo, l'altra Parte ha il diritto, ma non l'obbligo, di risolvere di diritto il Contratto, con effetto immediato o soggetto ai Servizi di Reversibilità e/o a un periodo di preavviso concordato, senza incorrere in alcuna responsabilità.

12.5. Nessuna delle due Parti avrà diritto a un risarcimento da parte dell'altra Parte a causa di un evento di Forza Maggiore.

13. RISOLUZIONE

13.1. **Risoluzione per causa.** Fatti salvi gli altri diritti e rimedi di cui una Parte può disporre ai sensi delle Leggi applicabili o del Contratto, e fatta salva l'esecuzione dei Servizi di Reversibilità (a discrezione e opzione di AMMEGA), una delle Parti (**"Parte non inadempiente"**) può risolvere di diritto il Contratto mediante comunicazione scritta all'altra Parte se quest'ultima (**"Parte inadempiente"**) commette una violazione del Contratto e non vi pone rimedio entro trenta (30) giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione scritta della Parte non inadempiente.

13.2. Risoluzione per cambio di controllo.

13.2.1. Il Fornitore comunicherà ad AMMEGA con la massima sollecitudine qualsiasi Cambiamento di Controllo e al più tardi entro trenta (30) giorni dall'entrata in vigore di tale cambiamento di Controllo.

Ai fini della presente clausola risolutiva, per **"Cambio di Controllo"** si intende l'acquisizione da parte di terzi del Controllo diretto o indiretto del Fornitore, sia tramite fusione, acquisizione o altre transazioni equivalenti. Il **"Controllo"** sussiste se: (i) una società detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti di un'altra società; (ii) una società ha il diritto, rispetto a un'altra società, di nominare o di revocare la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza che determinano le politiche finanziarie e commerciali; o (iii) una società ha il diritto di determinare le politiche finanziarie e commerciali sulla base di un accordo stipulato con un'altra società o sulla base di una disposizione dello statuto dell'altra società.

13.2.2. Il Cambio di Controllo del Fornitore senza preavviso costituisce una violazione sostanziale del

Contratto e AMMEGA potrà, senza incorrere in alcuna responsabilità o obbligo finanziario, risolvere di diritto il Contratto, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 13.5 "Servizi di reversibilità", dandone comunicazione scritta al Fornitore entro trenta (30) giorni da quando (i) il cambio di controllo è divenuto effettivo o (ii) dalla data in cui AMMEGA è venuta a conoscenza di tale cambio di controllo, se successiva.

13.3. Risoluzione con effetto immediato. Ciascuna delle Parti può, senza incorrere in alcuna responsabilità o obbligo finanziario, risolvere di diritto il Contratto mediante notifica scritta con effetto immediato all'altra Parte se quest'ultima, in qualsiasi momento, (i) subisce un evento che include la liquidazione, lo scioglimento, l'amministrazione controllata, il fallimento, la liquidazione, l'insolvenza, l'amministrazione controllata o qualsiasi altra procedura analoga e/o qualsiasi provvedimento adottato in relazione ad essa; (ii) cessa l'attività o sostanzialmente tutti i suoi beni vengono venduti; (iii) viola le Sezioni 7 (Dichiarazioni e garanzie), 10 (Riservatezza e pubblicità) o 9 (Responsabilità. Indennizzo); o (iv) violi un obbligo sostanziale del Contratto a cui non sia possibile porre rimedio.

13.4. Risoluzione per convenienza. In aggiunta a quanto sopra, AMMEGA potrà risolvere di diritto il Contratto, per qualsiasi motivo o senza motivo, fornendo un preavviso scritto di novanta (90) giorni al Fornitore.

13.5. Servizi di reversibilità. Alla risoluzione del Contratto, il Fornitore dovrà, a discrezione e a scelta di AMMEGA, completare tutti gli ordini o i lavori in corso che sono stati oggetto di un Contratto datato prima della data di scadenza del Contratto o di qualsiasi avviso di risoluzione. Tali ordini, lavori in corso e consegna dei Prodotti o Servizi resteranno soggetti ai termini del Contratto.

14. LEGGISLAZIONE DI RIFERIMENTO E GIURISDIZIONE

14.1. Un ordine e qualsiasi obbligazione extracontrattuale derivante da o in relazione ad esso saranno disciplinati e interpretati in conformità con le leggi del paese o dello stato in cui AMMEGA ha la sua sede legale, ad esclusione della scelta delle disposizioni di legge. È espressamente esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di vendita internazionale di merci del 1980.

14.2. I tribunali competenti per la città in cui AMMEGA ha la sua sede legale avranno la giurisdizione esclusiva per ascoltare e decidere qualsiasi procedimento legale derivante da o in relazione all'ordine o a qualsiasi questione contemplata dallo stesso.

15. APPALTATORE INDIPENDENTE

Il Fornitore è e sarà un appaltatore indipendente a tutti gli effetti e nulla nel Contratto è inteso o sarà considerato come la creazione di una partnership o di una joint venture, o di un rapporto di principale e agente o di datore di lavoro e dipendente tra AMMEGA e il Fornitore. Nessuna delle parti ha l'autorità o il potere di vincolare, di contrattare in nome dell'altra parte o di creare una responsabilità per quest'ultima.

16. CESSIONE E SUBAPPALTO

Il Fornitore non potrà cedere, subappaltare o trasferire alcun obbligo o diritto ai sensi del Contratto senza il preventivo consenso scritto di AMMEGA, e qualsiasi cessione, subappalto o trasferimento senza il consenso di AMMEGA sarà nullo. Il Fornitore rimarrà in ogni caso pienamente responsabile nei confronti di AMMEGA per la piena e completa esecuzione del Contratto. In caso di consenso di AMMEGA, il Fornitore dovrà garantire che qualsiasi subappaltatore sia vincolato e rispetti i termini del

Contratto e che AMMEGA possa, a sua discrezione, rivalersi direttamente su qualsiasi subappaltatore (oltre che sul Fornitore).

17. NON RINUNCIA

Il mancato o ritardato esercizio da parte di una delle Parti di un diritto o di una pretesa ai sensi del Contratto non potrà essere interpretato come una rinuncia a, o una liberazione da, tale pretesa o da pretese simili che potrebbero sorgere in futuro, né pregiudicare in alcun modo qualsiasi diritto di tale Parte ai sensi del Contratto. Qualsiasi rinuncia di una delle Parti a uno qualsiasi dei propri diritti ai sensi del Contratto deve essere formulata per iscritto e si applica solo alla transazione o alla serie di transazioni a cui si fa esplicito riferimento in tale rinuncia.

18. AVVISI

Qualsiasi avviso richiesto o consentito ai sensi del Contratto deve essere redatto per iscritto (inclusi e-mail) e deve essere notificato consegnandolo o inviandolo a una Parte in modo tale da garantire la prova del ricevimento dell'avviso.

19. FIRMA ELETTRONICA

Qualora le Parti abbiano concordato di sottoscrivere il Contratto con firma elettronica, se e nella misura in cui ciò sia riconosciuto dalla Legge applicabile, una firma elettronica apposta attraverso i mezzi di Trasmissione elettronica, come di seguito definiti, sarà legalmente vincolante quanto una firma fisica. Per "Trasmissione elettronica" si intende qualsiasi forma di comunicazione, che non implichi direttamente la trasmissione fisica di carta, che crei una registrazione che possa essere conservata, recuperata e rivista da un destinatario e che possa essere riprodotta direttamente in forma cartacea da tale destinatario attraverso un processo automatizzato, a condizione che la trasmissione sia sicura e che tutte le azioni siano tracciate e registrate da un sistema affidabile, essendo tale record in grado di essere conservato, recuperato e riprodotto dal destinatario e dal mittente.

20. SOPRAVVIVENZA

Qualsiasi disposizione del Contratto che, per sua natura, sopravvive alla scadenza o alla cessazione del Contratto, non può essere considerata come un'eccezione.

21. RIMEDI CUMULATIVI

Tutti i rimedi a disposizione delle Parti ai sensi del Contratto sono cumulativi e possono essere esercitati contemporaneamente o separatamente e l'esercizio di un rimedio non sarà considerato come un'esclusione di altri rimedi, sia di diritto che di equità.

PARTE B.

CONDIZIONI ED ECCEZIONI SPECIFICHE PER PAESE

ITALIA

Sezione 3. Consegna dei servizi

La sezione 3, punto 3.3., è integrata dai seguenti nuovi punti:

l) corrispondere ai dipendenti e ai professionisti che prestano i Servizi una retribuzione non inferiore a quella stabilita dai contratti individuali e collettivi applicabili;

m) provvedere all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi in materia di assicurazioni sociali per i propri dipendenti, di previdenza sociale e di tassazione dei redditi da lavoro dipendente, nonché ad adempiere ad ogni altra formalità e impegno, anche se accessorio al rapporto di lavoro, previsto da leggi, contratti individuali o collettivi.

Sezione 7. Dichiarazioni e garanzie

La sezione 7 è integrata dai seguenti nuovi paragrafi:

7.6. Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le disposizioni di legge, i contratti collettivi e i contratti individuali di lavoro, in quanto applicabili ai rapporti di lavoro in essere tra il Fornitore e i suoi dipendenti; in particolare, il Fornitore dovrà rispettare tutti gli obblighi relativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle questioni lavorative e previdenziali, alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e agli aspetti assicurativi, e dovrà provvedere al pagamento di qualsiasi somma o importo dovuto per legge ai propri dipendenti, agli enti previdenziali, agli enti assicurativi pubblici o a qualsiasi autorità o istituzione competente (inclusi - a titolo esemplificativo e non esaustivo - stipendi, tasse e contributi previdenziali, contributi per l'assicurazione obbligatoria) ai sensi delle Leggi Applicabili, dei contratti collettivi applicabili o dei contratti individuali di lavoro, a seconda dei casi.

Il Fornitore sarà interamente ed esclusivamente responsabile e dovrà tenere AMMEGA completamente indenne da qualsiasi reclamo, richiesta, danno, costo o richiesta di risarcimento e anche - in generale - da qualsiasi responsabilità in cui AMMEGA possa incorrere in conseguenza di (o in relazione a) qualsiasi inadempimento da parte del Fornitore di qualsiasi obbligo nei confronti dei propri dipendenti, di qualsiasi ente fiscale o previdenziale, di qualsiasi compagnia assicurativa o comunque di qualsiasi autorità o ente competente, quando tale inadempimento sia in qualche modo connesso al rapporto di lavoro tra il Fornitore e i suoi dipendenti.

7.7. Nel caso in cui i Servizi debbano essere resi presso i locali di AMMEGA, AMMEGA informerà il Fornitore sulle misure di prevenzione e di emergenza applicabili ai propri locali e ai Servizi (se esistenti) e fornirà una copia del DUVRI al Fornitore (se necessario).

7.8. Il Fornitore si impegna a far sì che il proprio personale coinvolto nell'erogazione dei Servizi si attenga a tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008, e ad adottare tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, utilizzando tutte le precauzioni più opportune per evitare qualsiasi danno alle infrastrutture di AMMEGA e tenendo indenne AMMEGA da qualsiasi pretesa del personale coinvolto nei Servizi e/o di terzi al riguardo.

7.9. In conformità a quanto previsto dal comma 5, art. 26 del D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.Lgs. 106/09, il Fornitore comunicherà ad AMMEGA l'ammontare del corrispettivo che otterrà dai Servizi che sarà investito dal Fornitore stesso per minimizzare i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro.

La numerazione del: punto 7.5. è modificata in: punto 7.10.

Sezione 8. Ritardi. Difetti

La sezione 8, punto 8.5, è modificata come segue:

8.5. Fermo restando quanto sopra, se il Fornitore non consegna i Prodotti o i Servizi nei tempi previsti, il Fornitore dovrà, in ogni caso, pagare ad AMMEGA un danno da ritardo pari al 2% del valore totale del Contratto in questione per ogni settimana di ritardo, fino ad un massimo del 10% del valore totale del Contratto. AMMEGA potrà compensare l'importo dovuto a titolo di danno da ritardo con l'importo dovuto a titolo di remunerazione al Fornitore ai sensi del Contratto. Se tali danni da ritardo non sono sufficienti a compensare le perdite che AMMEGA ha subito da o in relazione a tale inadempimento (inclusi, senza limitazione, i danni da ritardo o gli indennizzi che AMMEGA deve pagare ai clienti

di AMMEGA o a terzi), il Fornitore dovrà ulteriormente pagare ad AMMEGA la differenza tra i danni da ritardo e le suddette perdite, e tutti questi rimedi non pregiudicheranno i diritti e i rimedi concessi ad AMMEGA ai sensi delle presenti Condizioni o delle Leggi applicabili.

Sezione 13. Risoluzione

La sezione 13, punto 13.3, è modificata come segue:

13.3. **Risoluzione con effetto immediato.** Fatte salve le Leggi applicabili, ciascuna delle Parti può, senza incorrere in alcuna responsabilità o obbligo finanziario, risolvere di diritto il Contratto mediante comunicazione scritta con effetto immediato all'altra Parte se quest'ultima, in qualsiasi momento; (i) cessa l'attività o sostanzialmente tutti i suoi beni vengono venduti; (ii) viola le Sezioni 7 (Dichiarazioni e garanzie), 10 (Riservatezza e pubblicità) o 9 (Indennizzo. Responsabilità); o (iii) violi un obbligo sostanziale previsto dal Contratto a cui non sia possibile porre rimedio.

Sezione 16. Cessione e subappalto

La Sezione 16 sarà modificata come segue:

Il Fornitore non potrà cedere, subappaltare o trasferire alcun obbligo o diritto ai sensi del Contratto senza il preventivo consenso scritto di AMMEGA, e qualsiasi cessione, subappalto o trasferimento senza il consenso di AMMEGA sarà nullo. Il Fornitore resterà in ogni caso pienamente responsabile nei confronti di AMMEGA per la piena e completa esecuzione del Contratto. Il Fornitore sarà pienamente responsabile del lavoro svolto dal suo subappaltatore e farà in modo che il subappaltatore sia conforme alle leggi applicabili (incluse, ma non limitate alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 152/2006, per quanto applicabili).